

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 13/03/2026

Cron. n. : 522/2026

Rep. n. 22/2026 del 13/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 13/03/2026

L.C. n. 3/2026



**Tribunale di Cosenza**

**Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dalle Magistrate:

dott.ssa Rosangela Viteritti	Presidente
dott.ssa Mariarosaria Savaglio	giudice
dott.ssa Marzia Maffei	giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentita la giudice relatrice, la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ex art. 270 CCII**

sul ricorso n. 18-1/2026 PU presentato nell'interesse di:

**GABRIELLA MORCAVALLO, c.f. MRCGRL 87R48 D086T rappresentata e difesa nella presente procedura, dall'Avv. Prof. Luca Barbuto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Arno 2;**

Letto il ricorso depositato in data 12 febbraio 2026 da Gabriella Morcavallo, che ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti, ritenendone sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

esaminata la documentazione versata in atti;

letta la relazione depositata dal gestore nominati dall'OCC, nonché la successiva integrazione sollecitata dal Tribunale;

rilevato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità, ma che nel procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, non vi sia una generale necessità di fissare l'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII, come nel caso di specie;

asseverata, preliminarmente ed in rito, la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che la debitrice ha la propria residenza nel Comune di Rende, ricompreso nel circondario del detto Tribunale;



Sent. n. 18/2026 pubbl. il 13/03/2026

Cron. n. : 522/2026

Rep. n. 22/2026 del 13/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 13/03/2026

ritenuto che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che, nel rispetto di tale premessa, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che dal controllo effettuato i documenti sono stati correttamente allegati;

dato atto che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e dello stato attuale di inoccupazione) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare di € 78.507,08, al netto delle spese di procedura e del compenso a favore dell'OCC);

dato atto segnatamente che la ricorrente risulta avere un unico bene fruttuosamente liquidabile costituito dalla quota pari ad 1/9 dell'immobile sito in c. da Saporito, in via Morandi, 5 del Comune di Rende il cui valore, come da perizia di stima redatta dall'ing. Michele Parise è pari ad euro 12.333,00 e mette a disposizione della procedura finanzia esterna mediante corresponsione da parte del [REDACTED] di euro 250.00 mensili per la durata di 36 mesi ovvero per la durata della procedura di liquidazione;

evidenziato che la proposta di apporto esterno pare soddisfare i criteri di serietà ed effettività necessari: [REDACTED]

[REDACTED]



Sent. n. 18/2026 pubbl. il 13/03/2026

Cron. n. : 522/2026

Rep. n. 22/2026 del 13/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 13/03/2026

\_\_\_\_\_ - residuano euro 250,00

mensili da conferire nella procedura;

osservato, in definitiva, che deve essere messa a disposizione della procedura la quota di reddito mensile pari ad € 250,00 sino alla chiusura della procedura di liquidazione o comunque sino all'esdebitazione e che non può escludersi dalla procedura sin d'ora la quota immobiliare sopra menzionata (residuando dubbi allo stato sull'ammissibilità della liquidazione controllata con solo apporto di finanza esterna), riservando in sede di approvazione del programma di liquidazione ex art. 272 C.C.I.I., ogni valutazione in ordine alla convenienza economica della liquidazione della già menzionata quota immobiliare;

chiarito altresì che ricorrono i presupposti soggettivi di cui all'art. 2 comma I lettera c) e art. 268 comma I CCII, in quanto la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza e che risulta superato il limite di cui all'art. 268 comma 2 CCI di € 50.000,00 relativo ai debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria; ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata; dato atto che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato infine che nulla osta affinché il gestore designato dall'OCC possa essere nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **GABRIELLA MORCAVALLO, come sopra generalizzata;**

nomina giudice delegata la dott.ssa Marzia Maffei;

nomina liquidatore il dott. Fernando Caldiero;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Cosenza nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità:

a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare:



1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII; dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della



Sent. n. 18/2026 pubbl. il 13/03/2026

Cron. n. : 522/2026

Rep. n. 22/2026 del 13/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 13/03/2026

procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio dell'11-marzo 2026.

La giudice est.

dott.ssa Marzia Maffei

la Presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti

